

## **Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani**

nella seduta del 24.1.2017

-visto l'art. 35, comma 1, lett. R) della legge 31.12.2012 n.247;  
-considerata la necessità di provvedere alla istituzione e alla disciplina dell'*Osservatorio Circondariale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione*;  
-visto lo schema di regolamento approvato in data 27.09.2013; viste le osservazioni pervenute dai Consigli dell'Ordine e dalle Associazioni Forensi;  
-visto il Regolamento n. 4 del 13.12.2013 approvato dal Consiglio Nazionale Forense, così come modificato nella seduta amministrativa del 23 settembre 2016;  
all'unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

di costituire presso l'Ordine Avvocati di Trani l'*Osservatorio Circondariale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione* e, per l'effetto,

**ADOPTA**  
il seguente

### **REGOLAMENTO**

#### ***dell' OSSERVATORIO CIRCONDARIALE PERMANENTE sull' ESERCIZIO della GIURISDIZIONE***

#### **Art.1**

##### ***Istituzione e scopo dell'Osservatorio Circondariale***

- 1. E' istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani l'Osservatorio Circondariale Permanente sull'Esercizio della Giurisdizione.***
- 2. L'Osservatorio Circondariale è organo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani ed è istituito con regolamento ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) della legge 31.12.2012 n.247.*

#### **Art.2**

##### ***Scopo e funzioni dell'Osservatorio Circondariale***

- 1. L'Osservatorio Circondariale effettua ricerche, raccoglie dati, promuove studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia e partecipa all'elaborazione del programma dei lavori di cui all'art. 3 del Regolamento 13.12.2013 n.4 del Consiglio Nazionale Forense così come modificato nella seduta amministrativa del 23 settembre 2016, formulando proposte e osservazioni.*
- 2. L'Osservatorio approfondisce altresì le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà*

*Fondamentali; cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettiva di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo.*

*3. Ferma l'autonomia con la quale l'Osservatorio Circondariale svolge le attività di cui al comma precedente, lo stesso dovrà, nell'individuazione delle ricerche da effettuare e degli studi da produrre, uniformarsi per quanto possibile al programma stabilito dall'Osservatorio Nazionale presso il Consiglio Nazionale Forense, al quale verranno poi trasmessi i materiali elaborati.*

### **Art.3**

#### **Componenti dell'Osservatorio Circondariale**

*1. Sono componenti dell'Osservatorio Circondariale cinque Consiglieri, tra cui il Consigliere Delegato, nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani.*

*2. E' compito dei Consiglieri componenti l'Osservatorio Circondariale di espletare ogni attività prevista all'art. 2 comma 1 del presente regolamento nonché di partecipare alla stesura di sintetica relazione semestrale dell'attività svolta da sottoporre al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.*

*3. E' compito del Consigliere Delegato dell'Osservatorio Circondariale redigere ogni fine anno, di concerto con i Consiglieri dell'Osservatorio Circondariale, sintetica relazione sulla attività svolta nonché relazionarsi, ove necessario, con gli Osservatori Distrettuali e l'Osservatorio Nazionale Permanente istituito presso il Consiglio Nazionale Forense.*

*4. E' infine compito del Consigliere Delegato trasmettere la relazione di cui al precedente comma 3) all'Osservatorio Nazionale Permanente presso il Consiglio Nazionale Forense.*

*5. L'Osservatorio Circondariale può disporre anche la costituzione di un comitato scientifico di supporto.*

### **Art.4**

#### **Convenzioni con altri enti ed istituti di ricerca**

*1. L'Osservatorio Circondariale può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con altri enti, fondazioni, università ed istituti di ricerca italiani ed esteri, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni.*

### **Art.5**

#### **Norma di chiusura**

*1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Regolamento n.4 del 13.12.2013 (e succ. mod.) emanato dal CNF, ove compatibili.*

**Art.6**

***Entrata in vigore***

1. *Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, [www.ordineavvocatitrani.it](http://www.ordineavvocatitrani.it).*

Il Consigliere Segretario

Avv. Donato de Tullio

Il Presidente

Avv. Tullio Bertolino